



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova

PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 25/03/2019

OGGETTO: IUC INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019

L'anno **2019**, addì **venticinque**, del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella **SEDE COMUNALE**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente/Assente
TERZI CLAUDIO	Sindaco	P
SACCHI MASSIMILIANO	Consigliere	P
FALCERI MARTINA	Consigliere	A
MORETTI ALESSANDRA	Consigliere	P
GALEOTTI ELISABETTA	Consigliere	P
CASTAGNOLI MATTEO	Consigliere	P
ZANONI GIORGIO	Consigliere	P
BERNARDELLI ANTONELLA	Consigliere	P
PETOCCHI NATASCIA	Consigliere	P
FONTANESI DONATELLA	Consigliere	P
RENZI GERARDO	Consigliere	A
ZATELLI ACHILLE	Consigliere	P
BISI ALESSANDRO	Consigliere	P

Presenti: 11 Assenti: 2

E' presente anche l'Assessore esterno Faccini Luca.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Vallario Avv. Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Terzi Claudio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IUC INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che l'art. 1, commi da 639 a 731 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità per il 2014 - istituisce a far data dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), del Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Tenuto conto che la legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) tratta le seguenti discipline:

- Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) commi da 639 a 640;
- Istituzione TARI (Tributo sui Rifiuti) commi da 641 a 668;
- Istituzione TASI (Tributo sui Servizi indivisibili) commi da 669 a 681;
- Disciplina generale Tari e Tasi nei commi da 682 a 705;

Atteso che l'IMU, la Tari e la Tasi, pur riconducibili alla IUC ed assoggettate a norme comuni, si configurano comunque come tributi distinti dotati di una propria autonomia;

Considerato che la suddetta Legge prevede:

- al comma 676 - l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta sino all'azzeramento;
- al comma 683 che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ai commi 640 e 677 che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- al comma 677 – così come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge di stabilità n. 190/2014 - che stabilisce per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
- al comma 682, lettera b) che devono essere individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che il comma 679 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) interviene sul comma 677 della legge 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per l'anno 2014, siano estese anche al successivo periodo d'imposta;

Richiamate le disposizioni della L. 147/2013 come modificate dal D.L. 16/2014 art. 1 – co.1- lettera a) e della Legge n.190 del 23.12.2014;

Precisato che i servizi indivisibili si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

Considerato che il COMUNE DI GONZAGA intende coprire con il gettito derivante dalla TASI i seguenti costi dei servizi indivisibili sotto elencati nel Bilancio 2019 e nella seguente misura:

Missione 8 – programma 1 – Riqualficazione Illuminazione pubblica -	170.000,00
Missione 9 – programma 2 - Manutenzione verde	90.000,00
Missione 12 – programma 9 - Spese per i servizi necroscopico e cimiteriale	85.000,00
	€ 345.000,00

Verbale di Consiglio N° 4 del 25/03/2019

Visto l'art. 1 lettera a) del D.L. 6/3/2014 n. 16 che aggiunge al comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il seguente periodo così come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014: *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finalizzate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

Visto il comma 10 lettera b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione di residenza (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

Visti i commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che dispongono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU e la TASI, vengono determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune con riduzione al 75%;

Visti i commi da 21 a 24 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che prevedono l'esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

Visto il comma 14 lettera a) e b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che sancisce l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) del possessore ed anche dell'utilizzatore;

Visto il comma 14 lettera c) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che dispone che l'aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce” è ridotta all'uno per mille con facoltà per i comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Considerato che deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille;

Vista la propria deliberazione in data odierna ad oggetto “I.U.C. - determinazione delle aliquote e delle agevolazioni I.M.U. per l'anno 2019” che ha stabilito le sotto specificate aliquote:

Aliquote IMU per l'anno 2019:

- a) **0,86%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,40%** per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2.;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/1/2012 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n.16 del 8 aprile 2014 e s.m.i.;

Considerato che sono stati valutati gli effetti finanziari che le norme suddette producono in relazione alle modalità di attuazione stabilite, in relazione al gettito del tributo, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria ed inoltre necessario per dare attuazione alla copertura dei costi indivisibili, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Vista la Deliberazione **n. 5 del 19/3/2018** ad oggetto “ IUC INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI TASI. PER L'ANNO 2018” con la quale sono state determinate le aliquote, detrazioni e agevolazioni per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2018 come di seguito esposto:

1) **aliquote TASI 2018:**

- **Aliquota pari al 2,00 per mille** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
- **aliquota pari al 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);
- **aliquota pari allo 0,65 per mille** per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozi e Botteghe) purchè prive di slot - machine;
- **aliquota pari allo 0,00 per mille** per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D destinate all'esercizio di **nuove attività produttive a carattere artigianale o industriale aventi sede operativa sul territorio del Comune di Gonzaga e che non riguardano attività di subentro** (ovvero non dovrà trattarsi in alcun modo di una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta con gli stessi beni e mezzi utilizzati nell'attività precedente, nello stesso luogo o nei confronti degli stessi clienti), la presente aliquota agevolata non si applica ai fabbricati censiti delle categorie D/5 e D/10 così pure non si applica ai fabbricati aventi i requisiti di ruralità;
- **aliquota pari allo 0,00 per mille** per le unità immobiliari inagibili da sisma di cui all'art. 8, comma 3 del D.L. 74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012;
- **Aliquota pari al 1,30 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- **Aliquota pari al 1,30 per mille** – per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – aliquota ordinaria;

2) **detrazioni TASI 2018 per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, così come definite dall'I.M.U:**

a) Detrazione di **Euro 100,00** (cento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni principali la cui Rendita Catastale risulta pari o inferiore ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

3) **Agevolazioni TASI 2018:**

- a) Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 - canone concordato - l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (aliquota ordinaria 1,30 per mille) la riduzione al 75 per cento (Comma 678 – ultimo periodo - articolo 1 Legge 147/2013).

Considerato che dalle stime operate sulla base imponibile, viste le vigenti normative in materia di sblocco aumenti aliquote e tariffe, si ritiene di confermare le aliquote e detrazioni anno 2018, adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

TASI - 2019 – aliquote e detrazioni:

- **Aliquota pari al 2,00 per mille** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
- **aliquota pari al 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);
- **aliquota pari allo 0,65 per mille** per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozii e Botteghe) purchè prive di slot - machine;
- **aliquota pari allo 0,00 per mille** per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D destinate all'esercizio di **nuove attività produttive a carattere artigianale o industriale aventi sede operativa sul territorio del Comune di Gonzaga e che non riguardano attività di subentro** (ovvero non dovrà trattarsi in alcun modo di una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta con gli stessi beni e mezzi utilizzati nell'attività precedente, nello stesso luogo o nei confronti degli stessi clienti), la presente aliquota agevolata non si applica ai fabbricati censiti delle categorie D/5 e D/10 così pure non si applica ai fabbricati aventi i requisiti di ruralità;
- **aliquota pari allo 0,00 per mille** per le unità immobiliari inagibili da sisma di cui all'art. 8, comma 3 del D.L. 74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012;
- **Aliquota pari al 1,30 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- **Aliquota pari al 1,30 per mille** – per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – aliquota ordinaria;

- Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2019

Detrazione di **Euro 100,00** (cento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni principali la cui Rendita Catastale risulta pari o inferiore ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

- Agevolazioni TASI per l'anno 2019

- a) Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 - canone concordato - l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (aliquota ordinaria 1,30 per mille) la riduzione al 75 per cento (Comma 678 – ultimo periodo - articolo 1 Legge 147/2013).

Atteso che il gettito della TASI complessivamente stimato per l'anno 2019 derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni suddette ammonta ad € 345.000,00;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 con del Decreto Ministero dell'Interno del 25/1/2019 (pubblicato in G.U. n. 28 del 02/02/2019);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali e che è applicabile anche alla TASI, in quanto espressamente richiamato nei commi 676 e 682 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147;

Visto art. 1 , comma 169 della L. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto l'art.13 – co. 8 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011 e s.m.i.;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Vista la Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento per l'applicazione della I.U.C;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TASI- Tariffa servizi indivisibili;

Visto il regolamento per l'applicazione della I.M.U;

D E L I B E R A

1) Di stabilire che per l'anno 2019 il gettito derivante dalla TASI, stimato in € 345.000,00 sia destinato alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

seguenti costi dei servizi indivisibili sotto elencati nel Bilancio 2019 e nella seguente misura:

Missione 8 – programma 1 – Riqualficazione Illuminazione pubblica -	170.000,00
Missione 9 – programma 2 - Manutenzione verde	90.000,00
Missione 12 – programma 9 - Spese per i servizi necroscopico e cimiteriale	85.000,00
	€ 345.000,00

2) di fissare per l'anno 2019 le seguenti **aliquote della TASI**:

- **Aliquota pari al 2,00 per mille** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;

- **aliquota pari al 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);

- **aliquota pari allo 0,65 per mille** per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozi e Botteghe) purchè prive di slot - machine;

- **aliquota pari allo 0,00 per mille** per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D destinate all'esercizio di **nuove attività produttive a carattere artigianale o industriale aventi sede operativa sul territorio del Comune di Gonzaga e che non riguardano attività di subentro** (ovvero non dovrà trattarsi in alcun modo di una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta con gli stessi beni e mezzi utilizzati nell'attività precedente, nello stesso luogo o nei confronti degli stessi clienti), la presente aliquota agevolata non si applica ai fabbricati censiti delle categorie D/5 e D/10 così pure non si applica ai fabbricati aventi i requisiti di ruralità;

- **aliquota pari allo 0,00 per mille** per le unità immobiliari inagibili da sisma di cui all'art. 8, comma 3 del D.L. 74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012;

- **Aliquota pari al 1,30 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);

- **Aliquota pari al 1,30 per mille** – per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – aliquota ordinaria;

3) di fissare per l'anno 2019 le seguenti **detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, così come definite dall'I.M.U**:

- Detrazione di **Euro 100,00** (cento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni principali la cui Rendita Catastale risulta pari o inferiore ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

Verbale di Consiglio N° 4 del 25/03/2019

4) Di fissare per l'anno 2019 le seguenti **agevolazioni della TASI**:

a) Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 - canone concordato - l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (aliquota ordinaria 1,30 per mille) la riduzione al 75 per cento (Comma 678 – ultimo periodo - articolo 1 Legge 147/2013);

5) di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata dello 0,65 per mille, prevista per gli immobili di categoria C/1 privi di slot-machine è necessaria la presentazione di dichiarazione all'ufficio tributi entro il 31/7/2019;

6) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;

7) di stabilire che per poter beneficiare della riduzione della base imponibile stabilita al comma 3 lettera 0a) dell'Articolo 13 del D.L. 201/2011 – immobili concessi in comodato a parenti – dovrà essere presentata opportuna dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

8) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 11 presenti, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- *di approvare la suindicata deliberazione;*
- *di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 11 presenti, resi per alzata di mano immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Terzi Claudio
Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vallario avv. Daniela
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Proposta n. 2 del 28/01/2019.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto : IUC INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019

PARERE TECNICO

Vista la presente deliberazione

Si esprime parere favorevole ~~parere~~ FAVOREVOLE sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Gonzaga 12.03.2019 12/03/2019

Il Responsabile Il Responsabile Servizi Finanziari
Biacchi Ginetta / Arubapec S.p.a. Biacchi Ginetta

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE.

Proposta di deliberazione n° 2 del 28/01/2019.

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto : IUC INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019

PARERE CONTABILE

IL RESPONSABILE DE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione
Visto il vigente regolamento di Contabilità

Esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000.

Gonzaga, 12/03/2019

Il Responsabile Il Responsabile Servizi
Finanziari
Biacchi Ginetta / Arubapec S.p.a. Biacchi
Ginetta

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 4 del 25/03/2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, verrà pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal **01/04/2019** al 16/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267.

Gonzaga, 01/04/2019

IL RESPONSABILE
Vallario Daniela / Infocert Spa
sottoscritto digitalmente